



# CITTÀ DI CHIERI

Città metropolitana di Torino

## REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 27/07/2018 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 24/06/2021

### INDICE

Art. 1 Finalità del servizio

Art. 2 Ambito territoriale

Art. 3 Utenti del servizio

Art. 4 Accesso e fruizione da parte degli utenti

Art. 5 Organizzazione e gestione del servizio – rinvio

Art. 6 Norma finale

## **ART. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO**

La Città di Chieri, in un'ottica di politiche sociali finalizzate al miglioramento della qualità della vita e a fornire servizi al cittadino, tenuto conto della dislocazione extraurbana di molti presidi medici/sanitari/ospedalieri, intende istituire il servizio gratuito di trasporto sociale rivolto a particolari categorie di cittadini residenti nel Comune di Chieri, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici ed i cui familiari e parenti non siano in grado di garantirne l'accompagnamento per giustificati motivi, onde permettere il superamento di oggettive difficoltà e disagi nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto.

## **ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE**

Il servizio viene svolto:

- all'esterno del territorio comunale di Chieri, per il trasporto presso centri medici, presidi sanitari e strutture ospedaliere situati nell'area metropolitana di Torino per esami di laboratorio, visite mediche, cure fisiche o riabilitative;
- all'interno del territorio comunale di Chieri per il trasporto presso il presidio ospedaliero chierese, mercati, supermercati, farmacie, studi medici di base etc., ossia per lo svolgimento di azioni basilari quotidiane/ settimanali.

## **ART. 3 – UTENTI DEL SERVIZIO**

Possono beneficiare del servizio gratuito di trasporto sociale le seguenti categorie di cittadini residenti in Chieri :

- a) soggetti portatori di handicap con limitata autonomia motoria, senza limiti di età, e con un'invalidità certificata superiore al 74%
- b) ultrasessantacinquenni:
  - in possesso di un ISEE non superiore a € 21.040,00=
  - che siano in condizione di limitata autonomia psicomotoria tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici
  - privi di figure parentali in grado di fornire loro l'accompagnamento
  - mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.
  - che non siano in carico ai servizi sociali professionali.

## **ART. 4 - ACCESSO E FRUIZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI**

L'accesso al servizio sarà consentito agli utenti inseriti in elenco redatto e aggiornato dai servizi comunali a seguito di presentazione da parte del cittadino di istanza recante la dichiarazione di sussistenza dei requisiti per l'accesso.

Il servizio prevede il prelievo al domicilio del richiedente, l'accompagnamento nel luogo previsto e il ritorno al domicilio.

L'utente che non è in grado di svolgere autonomamente il proprio incombenza deve munirsi di un accompagnatore, con oneri a proprio carico, in quanto l'autista del mezzo non svolge tale ruolo.

Al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuale accompagnatore il cui costo è a proprio carico.

Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti. In caso di mancato preavviso, il Comune si riserva di applicare una penale pecuniaria per l'inadempimento dell'obbligazione assunta con la richiesta del servizio, fino al massimo del costo

del servizio stesso, come definito nel modulo di domanda, e la possibile esclusione futura dal beneficio.

#### **ART. 5 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO – RINVIO**

Il servizio si fonda sull'indispensabile apporto del volontariato e dell'associazionismo presente sul territorio chierese, ed è organizzato attraverso l'utilizzo di mezzi e personale idonei e adeguati allo svolgimento dello stesso.

Le modalità di espletamento del servizio di trasporto sociale, nonché le modalità di utilizzo del mezzo, saranno disciplinate da apposita convenzione tra il gestore e il Comune di Chieri.

Nel caso in cui la visita, cura, esame etc. a cui si deve sottoporre l'utente abbia una durata molto lunga, previa valutazione dell'operatore, può essere previsto quanto segue:

- trasporto presso il luogo richiesto;
- la persona rimane sola per la durata dell'intervento;
- il rientro a domicilio previa chiamata dell'assistito.

#### **ART. 6 – NORMA FINALE**

Il servizio viene disciplinato con riserva di apportare le opportune integrazioni e modifiche che si renderanno necessarie.

Il Comune di Chieri si impegna a divulgare la conoscenza del servizio ai propri concittadini mediante i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci.

Il gestore del servizio si impegna ad una rendicontazione annuale dettagliata del servizio svolto e dovrà condividere con il Comune eventuali nuove strategie e opportunità attinenti all'ambito di intervento